



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

Oggetto: chiusura del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - anno 2025.

Il Segretario generale

- Richiamata la propria determinazione n. 920 del 7 luglio 2025 con la quale si stabiliva di definire il Fondo delle Risorse Decentrate anno 2025 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi pari a € 3.907.222,15, riservandosi di quantificarlo definitivamente con successivo atto a seguito dell'integrazione delle risorse, ai sensi:
 - dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022 per le risorse di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) del CCNL 21.05.2018, derivanti dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla propria determinazione n. 6 del 08.01.2018;
 - dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022 per le risorse di cui all'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, comprensive di incentivi funzioni tecniche ed eventuali introiti ISTAT incassati nel 2025;
 - dei rinnovi contrattuali;
- richiamata altresì la propria determinazione n. 1457 del 23 novembre 2023 con la quale si stabiliva, con decorrenza 2023, la riduzione di un importo pari a € 40.000,00 del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente al fine di incrementare le risorse del trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione;
- vista la nota pervenuta dall'Area Risorse e Patrimonio del 13 gennaio 2026 che quantificava in € 106.445,16 l'integrazione da effettuare nel Fondo in oggetto corrispondente al 30% degli introiti 2025 - pari a € 354.817,21 - relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio;
- vista la nota dell'Area Risorse e Patrimonio del 12 gennaio 2026 che quantificava in € 15.695,55 gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravavano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture;
- tenuto conto che questa Camera di commercio ha introitato nel 2025 l'importo di € 1.082,04 dall'ISTAT per la "rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti venduti e acquistati dagli agricoltori" per l'anno 2024 effettuata da un dipendente al di fuori dell'orario di lavoro come indicato nella nota del Dirigente in 19.06.2025;
- considerato che, ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018, la cifra di cui al punto precedente deve transitare dal Fondo per essere poi riconosciuta al personale che ha espletato tale attività;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.05.2017 che prevede che "*...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del*



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”;

- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. ”;*
- vista la Dichiarazione congiunta n. 9 del CCNL 21.05.2018 secondo la quale *“Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi del CCNL sottoscritta in data 21/02/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. N. 75/2017. ”;*
- visto l’art. 11 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- tenuto conto che, come indicato al c. 6 dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022, la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione di cui all’art. 16 medesimo CCNL, deve complessivamente rispettare l’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d) a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- considerato che il limite Fondo risorse decentrate 2016 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ammonta a € 3.336.757,00 e che il limite 2016 delle risorse destinate alle Elevate Qualificazioni è pari a € 739.338,00, per un totale complessivo di € 4.076.095,00, che rimane invariato anche dopo lo spostamento di cui alla determinazione n. 1457 del 23 novembre 2023;
- preso atto della decurtazione permanente per € 226.171,00, ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 relativa al personale cessato nelle ex Camere di Commercio nell'anno 2014, rispettivamente pari a € 224.095,00 per la ex Camera di Milano e ad € 2.076,00 per la ex Camera di Monza Brianza;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 14 del 16 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2025 che prevede – nella Relazione allegata al Bilancio – alla voce “Costo del Personale – Fondo del Personale” uno stanziamento pari ad € 3.950.000,00 e alla voce “Accantonamenti – Fondo oneri futuri” uno stanziamento pari ad



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

€ € 431.860,00 per metà da destinare alle economie certificate del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/11, rimodulando quindi lo stanziamento inizialmente previsto per la voce "Fondo del Personale non dirigente";

- visto il parere di certificazione di integrazione e di chiusura del Fondo Risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2025 del Collegio dei Revisori dei conti reso nella seduta del 23 febbraio 2026;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;
- sentito il Controllo di Gestione;

d e t e r m i n a

1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse decentrate 2025 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come di seguito riportato:

Risorse Stabili

Articolo 79 CCNL 16.11.2022	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita annualmente dalle seguenti risorse:			
Articolo 79, c. 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018 (2016-2018)			
Articolo 67, comma 1	1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 (dettaglio sotto riportato)			€ 4.093.917,00
		Milano	Lodi	Monza
	CCNL 1.4.1999			
	art. 14 - comma 4	5054	870	0
	art. 15 comma 1 - lett. a) b) c)	2.362.229	86.586	0
	f) g) h) i) j) l)	98.477	2.792	0
		102.867	6.672	0
		15.494	1.549	0
		58.196	2.625	0
		53.456	0	0
	art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)			323.400



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

	CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 1 art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017 CCNL 22.1.2004 art. 32 - comma 1 art. 32 - comma 2 art. 32 - comma 7 CCNL 9.5.2006 art. 4 - comma 4 CCNL 11.4.2008 art. 8 - comma 5 Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	130.934 352.846 78.361 63.194 25.278 58.554 70.484 128.630	6.744 9.351 3.965 3.197 3.481 4.775 2.780	11.016	
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060				-€ 714.060,00
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)				-€ 25.278,00
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO				€ 3.354.579,00
Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1)				€ 35.610,00
Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (anno 2018 € 53.578 - anno 2019 € 7.377). (2)				€ 60.955,00



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.); (anno 2019 € 20.810,00, anno 2020 € 24.567,00, anno 2021 € 10.649,21, anno 2022 € 7.460,49, anno 2023 € 11.802,42, anno 2024 € 6.900,07; anno 2025 € 2.396,68)	€ 84.585,87
Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	€ 0,00
Articolo 79, comma 1, lettera B CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 (3)	€ 32.955,00
Articolo 79, comma 1, lettera C CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0,00



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

Articolo 79, comma 1, lettera D CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (4)	€ 98.210,45
Articolo 79, comma 1- bis CCNL 16.11.2022	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° aprile 2023) di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva alla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica B3. (Per il 2023 € 20.569,12 mesi aprile-dicembre e 13esima. Dal 2024 € 26.739,86) (5)	€ 26.739,86
Articolo 7, comma 4, lettera U CCNL 16.11.2022	l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;	-€ 40.000,00
TOTALE RISORSE STABILI		€ 3.653.635,18

Risorse Variabili

Articolo 79, comma 2 CCNL 16.11.2022	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
Articolo 79, comma 2 lettera A CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018 (2016-2018)



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (6)	€ 106.445,16
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa (7)	€ 202.001,50
Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (8)	€ 16.777,59
Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 472,66
Articolo 79 comma 2 lettera B CCNL 16.11.2022	b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; Monte salari 97 ex CCIAA Milano € 11.191.548 = € 134.299 Monte salari 97 ex CCIAA Lodi € 504.821 = € 6.058	€ 140.357,00
Articolo 79 comma 2 lettera C CCNL 16.11.2022	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016;	€ 0,00
Articolo 79 comma 2 lettera D CCNL 16.11.2022	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999; (9)	€ 61.197,55
Articolo 79 commi 3 e 5 CCNL 16.11.2022	3) in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del	€ 24.395,76



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

	D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento dei cui all'art. 17, comma 6. ...omissis... (MS 2018 € 13.172.946,00*0,22% = € 28.980,48 di cui € 24.395,76 al Fondo non dir. e € 4.584,72 alle ex PO); 5) Le quote...omissis... e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. ...omissis... (10)	
Articolo 80 comma 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. (11)	€ 68.400,03
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 620.047,25
TOTALE		€ 4.273.682,43
Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076	-€ 226.171,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2025 (a)		€ 4.047.511,43
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) *		b € 733.687,90
Fondo 2025 al netto delle voci escluse		c = a - b € 3.313.823,53
Limite consistenza Fondo 2016		d € 3.336.757,00
Differenza tra Fondo 2016 c.d. "tetto" ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017 e Fondo 2025 al netto delle voci escluse (€ 3.313.823,53 + € 40.000,00 - € 3.336.757,00)		e = c - d -€ 17.066,53
Fondo 2025 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016)		c € 3.313.823,53,92
TOTALE FONDO 2025 (€ 3.313.823,53 + € 733.687,90 - € 17.066,53)		f = c + b - e € 4.030.444,90

* somme non utilizzate anno precedente (€ 61.197,55 risparmi straordinari e € 68.400,03 economie) ai sensi della Circolare MEF n. 16 del 15.06.2020, incrementi contrattuali relativi all'importo di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lettere a) e b) CCNL 21.05.2018 (€ 35.610,00 ed € 60.995,00), all'importo di € 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 ed al costo PEO storiche art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022 (€ 32.955,00 ed € 98.210,45), l'importo riferito ai differenziali stipendiali tra cat. B3-B1 e cat. D3-D1 (€ 26.739,86) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018, dall'art. 79 c. 6 del CCNL 16.11.2022 e del D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019 e l'importo di cui all'art. 79 c. 3 del CCNL



Determina N. 274/2026 del 05/03/2026

16.11.2022 (€ 24.395,76). Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997 (€ 106.445,16), risorse derivanti da introiti ISTAT (€ 1.082,04), incentivi funzioni tecniche (€ 15.695,55) ed i Piani di razionalizzazioni (€ 202.001,50) escluse dal limite ex art. 23 c. 2. D. Lgs. 75/2017 come da nota MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018;

- 2) di stabilire in € 4.030.444,90¹ il Fondo delle Risorse Decentrate 2025 per il personale non dirigente;
- 3) di imputare l'onere del punto 2) a carico del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente, trovando copertura nella voce complessiva "Oneri per il personale" del bilancio dell'esercizio 2025, rimodulata come descritto in premessa.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Innovazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000030-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA